

L. 205/2017 - LEGGE DI BILANCIO 2018

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la **legge 27 dicembre 2017, n. 205**, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*". (**Legge di Bilancio 2018**).

Il provvedimento si compone di **un solo articolo, composto da 1181 commi**.

SIGARETTE ELETTRONICHE

Vendita esclusiva per rivendite autorizzate - Precisazioni sul divieto di vendita a distanza

Commi 75 e 76 modificano la disciplina dell'imposta di consumo sui **prodotti succedanei dei prodotti da fumo** contenuta nel D.Lgs. n. 5604 del 26 ottobre 1995 (Testo unico accise).

Comma 75: prevede la **vendita in via esclusiva di sigarette elettroniche e di prodotti da inalazione non contenenti nicotina da parte di rivendite autorizzate**, esclusi i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio.

Con decreto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, area Monopoli verranno definite le **modalità e requisiti per gli esercizi di vicinato** ai fini dell'autorizzazione e dell'approvvigionamento dei prodotti (comma 5-bis dell'articolo 62-quater):

i) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, fatta eccezione per le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti da inalazione e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio;

ii) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori;

iii) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento. Resta confermato che, nelle more dell'adozione del decreto, agli esercizi in questione è consentita la prosecuzione dell'attività.

Inserito un nuovo comma 7-bis al medesimo articolo 62-quater, che estende alle sigarette elettroniche, ad esclusione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio, le norme in materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, contenute nel Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, nonché le norme sulla vendita di generi di monopolio senza autorizzazione od acquisto da persone non autorizzate alla vendita previste dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi.

Comma 76: chiarito che **il divieto di vendita a distanza di applica ai prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina**.

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Proroga del termine per le concessioni al 31 dicembre 2020

Comma 1180: "*al fine di garantire che le procedure per l'assegnazione delle medesime concessioni siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo*", **proroga al 31 dicembre 2020** il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche con scadenza anteriore alla predetta data e in essere alla data di entrata in vigore della disposizione in commento .

Comma 1181: dispone, "*nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione*", che le amministrazioni interessate prevedano **specifiche modalità di assegnazione** per coloro che, nell'ultimo biennio precedente l'entrata in vigore della norma, abbiano direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, anche in deroga a quanto previsto dalla disciplina delle autorizzazioni al commercio su aree pubbliche e delle connesse concessioni di posteggio di cui all'articolo 16 del D .Lgs. 59/2010.

Viene domanda alla Conferenza Unificata l'**integrazione dei criteri previsti dall'Intesa 5 luglio 2012** (Rep. Atti n. 83/CU), sancita in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del D.Lgs. n. 59/2010, stabilendo il **numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto**, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non.

In merito vedi anche il [parere del MISE](#)

TAXI e NCC

Proroga termini in materia di pratiche abusive

Comma 1136: alla lettera b), dispone la **proroga al 31 dicembre 2018** del termine per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti finalizzato ad **impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggi o con conducente** e la contestuale proroga della **sospensione dell'efficacia delle norme più restrittive in materia di noleggio con conducente** (di cui all'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge n. 207/2008), disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

Con lo stesso decreto dovrebbero altresì definirsi gli **indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle Regioni**, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi.

In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale, il cui termine viene qui nuovamente differito al 31 dicembre 2018, si deve ritenere ancora vigente la disciplina in materia di NCC recata dalla legge n. 21/1992 precedentemente alle modifiche del decreto-legge n. 207/2008 e caratterizzata da minori vincoli per l'esercizio dell'attività.

AUTORIPARAZIONE

Attivazione di corsi regionali teorico-pratici entro il 1° luglio 2018 - Proroga del termine per l'adeguamento dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di Meccatronica

Comma 1132: alla lettera d), apporta modifiche alla normativa vigente in materia di **autoriparazione**. In particolare, la norma apporta **modifiche agli articoli 2 e 3 della legge n. 224 dell'11 dicembre 2012** (recante "*Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione*"), introducendo le seguenti quattro rilevanti novità:

1) entro il 1° luglio 2018, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dovranno attivare i **corsi regionali teorico-pratici di qualificazione per le attività di autoriparazione** (*meccatronica, carrozzeria e gommista*) (art. 2, comma 1-bis);

2) per le imprese di autoriparazione, **già iscritte nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più delle attività previste alla data di entrata in vigore della presente legge (5 gennaio 2013)**, la frequentazione, con esito positivo, dei suddetti corsi regionali teorico-pratici di qualificazione **consentirà l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta**, senza dover dimostrare di aver prestato attività lavorativa per almeno un anno come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni (art. 2, comma 1-ter);

3) il titolare o legale rappresentante dell'impresa abilitata alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, che, in precedenza, era tenuto a dichiarare l'ampliamento dell'attività alla "meccatronica" presentando la domanda per l'adeguamento dei requisiti richiesti entro il 4 gennaio 2018, avrà la **possibilità di proseguire le rispettive attività per altri cinque anni, e quindi fino al 4 gennaio 2023** (art. 3, comma 2);

5) Il termine per la riqualificazione alla sezione meccatronica, per le imprese abilitate solo alla sezione meccanica-motoristica o elettrauto già iscritte con tale abilitazione al registro delle imprese, **è stato prorogato di cinque anni fino al 5 gennaio 2023** dalla Legge di Bilancio per l'anno finanziario 2018 (Legge 27/12/2017, n. 205 art. 1 comma 1132);

4) analoga proroga di cinque anni (fino al 4 gennaio 2023) si applica anche per la regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della legge in questione nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più delle attività di autoriparazione (meccatronica, carrozzeria, gommista), **che intendano conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre attività in questione** (art. 3, comma 2-bis).

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ENOTURISMO

Regime agevolato come per l'agriturismo

Commi da 502 a 505: estendono a coloro che svolgono attività di **enoturismo** la determinazione forfetaria del reddito imponibile con un coefficiente di redditività del 25 per cento.

Il **comma 502** ricomprende nella disciplina relativa all'enoturismo *“tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine”*.

Il **comma 503** prevede che, allo svolgimento dell'attività enoturistica, si applichino le **disposizioni fiscali** di cui all'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che reca una pluralità di norme in materia tributaria, mentre il **regime forfettario dell'imposta sul valore aggiunto** sarà applicato solo per i produttori agricoli che svolgono la propria attività nell'ambito di un'azienda agricola (articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006).

Il riferimento all'art. 5 della legge n. 413/1991 è lo stesso di quello previsto dal comma 2 dell'art. 7 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante la disciplina dell'agriturismo.

Il **comma 504** demanda ad un decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, il compito di definire le **linee guida e gli indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità**, con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per esercizio dell'attività enoturistica.

Il **comma 505** dispone che l'attività enoturistica sia esercitata **previa presentazione al Comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)**, in conformità alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli *standard* disciplinati dal decreto di cui al comma 504.

DISTRETTI DEL CIBO

Nuovi fondi - Consentita la vendita di prodotti agricoli trasformati e pronti per il consumo

Comma 499: è volto a conseguire le finalità di promozione dello sviluppo territoriale, della coesione e dell'inclusione sociale, di favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, di garantire la sicurezza alimentare, di diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, di ridurre lo spreco alimentare e di salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari. A tale scopo **vengono istituiti i distretti del cibo**, riformando la previsione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (recante *“Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”* c.d. *“legge di orientamento”*) e sostituendo la disciplina vigente dei distretti rurali e agroalimentari di qualità.

Le modifiche all' **articolo 13 del decreto legislativo n. 228/2001**, nel senso di:

- 1) aggiungere una lettera g-bis) al comma 2, per includere tra le fattispecie dei distretti del cibo i **biodistretti e i distretti biologici**, intesi come territori in cui sia stato stipulato e sottoscritto un protocollo per la diffusione del metodo biologico;
- 2) modificato il comma 3, precisando che, oltre alle Regioni, **anche le Province autonome (di Trento e Bolzano)** potranno provvedere alla individuazione dei distretti del cibo e alla successiva comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, presso il quale è costituito il **Registro nazionale dei distretti del cibo**.

Al fine di sostenere gli interventi per la **creazione e il consolidamento dei distretti del cibo** si applicano le disposizioni relative ai **contratti di distretto**, di cui all'articolo 66, comma 1 (*Sostegno della filiera agroalimentare*) della legge n. 289 del 2002 (*legge finanziaria 2003*). Per tali finalità viene autorizzata la spesa di **5 milioni di euro per l'anno 2018** e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

Al del **comma 2 del nuovo articolo 13** del D.Lgs. n. 228/2001 si stabilisce che sono da considerare **“distretti del cibo”**: i distretti rurali quali sistemi produttivi locali (lett. a); i distretti agroalimentari di qualità

quali sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale (lett. b); i sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole e agroalimentari (lett. c); i sistemi produttivi locali anche a carattere interregionale (lett. d); i sistemi produttivi locali localizzati in aree urbane o periurbane (lett. e); i sistemi produttivi locali caratterizzati dall'interrelazione e dall'integrazione fra attività agricole (lett. f); i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di attività di coltivazione, allevamento, trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale (lett. g); i biodistretti e i distretti biologici (lett., h).

Con **decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali**, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dovranno essere definiti i criteri e le modalità degli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo.

Al comma 7 del novellato articolo 13 si provvede, infine, alla **modifica del comma 8-bis, dell'art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001** (comma aggiunto dall'art. 30-bis della L. n. 98/2013), che ora recita:

"In conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito *vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, nonché il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario*".

STRUTTURE RICETTIVE CON OLTRE 25 POSTI LETTO Proroga per l'adeguamento antincendio al 30 giugno 2019

Comma 1122, lett. i): le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, ed **in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio**, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, potranno completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi **entro il 30 giugno 2019**, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco - **entro il 1° dicembre 2018** - della **SCIA parziale**, attestante il **rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni**, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: *resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.*